



COMUNE DI ORIGGIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/2013

In vigore dal 1° gennaio 2013

Sommario

- Art. 1** - Oggetto del regolamento
- Art. 2** - Disciplina
- Art. 3** - Determinazione dell'aliquota
- Art. 4** - Soggetto attivo
- Art. 5** - Soggetto passivo
- Art. 6** - Versamento
- Art. 7** - Esenzione
- Art. 8** - Norme di rinvio
- Art. 9** - Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2 – DISCIPLINA

1. Il Comune può disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'adozione di apposito regolamento. Con il medesimo possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'aliquota deliberata si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo variazione adottata nei termini di legge.

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta al Comune di Origgio.

ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta dai contribuenti che, alla data stabilita dalla normativa vigente, hanno il domicilio fiscale nel comune di Origgio.
2. In riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i soggetti, di cui al comma precedente, applicano l'aliquota, deliberata dall'ente, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. L'addizionale spetta al Comune se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche .

ART. 6 – VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., nonché dalla normativa vigente per il versamento dell'I.R.P.E.F.

ART. 7 – ESENZIONE

1. L'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad euro 8.000,00 (euro ottomila).
2. Se il reddito complessivo di cui all'articolo 5, comma 2, supera la soglia di esenzione, l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza del 1° gennaio 2013.